

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1847 del 2008, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Tambasco, con domicilio
eletto presso il suo studio in Milano, via Vigoni, 11;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale di Milano, domiciliato presso i suoi uffici in Milano, via
Freguglia, 1;
per l'annullamento, previa sospensione,
del decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla
Questura di Milano in data 10.12.2007;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2011 il dott. Ugo
De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo in precedenza concesso per lavoro subordinato per
mancata allegazione di documentazione che dimostrasse l'esistenza di una
valida attività lavorativa.

A tal fine faceva presente di aver lavorato in precedenza quale muratore
per la *** e di aver poi aperto nel 2004 un'impresa individuale per
svolgere la medesima attività; purtroppo a causa della negligenza del suo
commercialista non venivano presentate dichiarazioni dei redditi fino
al 2007, ma solamente nel 2008 veniva presentata la dichiarazione per il
2007 con un volume di affari apri a € 6.000.

Nell'unico motivo di ricorso eccepisce la violazione dell'art. 5, comma 5,
D.lgs. 286/98 e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Il diniego è stato motivato sulla base dell'insufficienza del reddito
dichiarato per garantire il suo mantenimento in Italia, senza tener conto
che fino ad oggi dal 2004, il ricorrente ha svolto l'attività di
impresario edile producendo redditi superiori all'importo dell'assegno
sociale minimo ed idonei a garantire il suo mantenimento in Italia non
avendo familiari a carico.

La Questura avrebbe dovuto tener presente i dati derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2007 ed il volume di affari conseguito nel 2008 come elementi sopravvenuti.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 9.9.2008 veniva respinta l'istanza cautelare.

Il ricorso è fondato.

Dalla documentazione prodotta è risultato che il ricorrente dispone di redditi sufficienti per garantire il suo mantenimento in Italia.

La circostanza che non abbia prodotto tempestivamente tutta la documentazione è dipesa anche dalle vicissitudini in cui si è trovato a causa della condotta omissiva del suo commercialista e ciò può giustificare un ritardo nella produzione che fa ritenere opportuno un annullamento del provvedimento impugnato allo scopo che la Questura possa riesaminare la documentazione prodotta per verificare la sua idoneità a consentire il rilascio di un permesso di soggiorno tenuto conto oltretutto che trattasi di extracomunitario presente nel nostro territorio da circa vent'anni senza aver mai dato adito a problemi di sorta.

Tenuto conto del fatto che il provvedimento impugnato è stato emesso per la mancata produzione della documentazione appare opportuno compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)